



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**APPALTO RIGUARDANTE L'ESPLETAMENTO DEGLI
OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 CON
ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

CAPITOLATO

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL SERVIZIO TECNICO

ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

ART. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E ALTRE CONDIZIONI
DISCIPLINANTI IL SERVIZIO TECNICO

ART. 4 - ATTIVITA' DI COLLABORATORI O CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA

ART. 5 - DURATA, TEMPI ED ULTERIORI MODALITA' DELLE PRESTAZIONI

ART. 6 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

ART. 7 - COMPENSI PROFESSIONALI

ART. 8 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX
136/2010

ART. 9 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

ART.10 - DIRITTI D'AUTORE

ART.11 - RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 12 - SUBAPPALTO

ART. 13 - NORME DI SICUREZZA

ART. 14 - SPESE DI CONTRATTO

ART. 15 - DIVERGENZE

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO

APPALTO RIGUARDANTE L'ESPLETAMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.

Queso Ente affida a un professionista con qualifica professionale l'incarico ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 81/2008 di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per garantire l'attuazione degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 a supporto dei datori di lavoro, preposti e lavoratori dell'Ente.

Viene pertanto conferito a soggetti esterni (di seguito professionista/ditta) l'incarico inerente la figura di RSPP per l'attuazione del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, che prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, ivi compreso la rilevazione dello stress da lavoro correlato .

Attualmente l'organico della Provincia è di 164 unità di cui 6 dirigenti (ciascuno coincide con il Datore di lavoro per le persone ad esso subordinate), 74 impiegati amministrativi, 45 impiegati tecnici, 28 operai e sorveglianti, 11 polizia provinciale.

Il professionista ha l'obbligo di integrare le prestazioni del presente incarico anche per nuove future situazioni (variazioni dell'organico, cambio della normativa ecc).

Per la determinazione precisa degli obblighi e degli adempimenti a carico del RSPP si rinvia al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed alle eventuali disposizioni di legge in materia, presenti e future, nonché al presente disciplinare.

La ditta/professionista dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto servizio ai sensi delle disposizioni vigenti e di essere in possesso dei requisiti necessari previsti dalla vigente normativa in materia, per l'espletamento dei servizi richiesti.

ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Si richiede di svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), per la Provincia di Reggio Emilia, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiornando il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, garantendo la formazione e l'addestramento a tutte le figure professionali coinvolte.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, nello specifico dovrà provvedere a quanto segue:

- individuazione dei fattori di rischio, loro valutazione e tempestiva segnalazione ai datori di lavoro;
- aggiornamento dei fattori di rischio, e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Ente;
- aggiornamento delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 nonché di sistemi prevenzionali e di controllo delle misure elaborate;
- aggiornamento delle procedure di sicurezza per le varie attività della Provincia svolte nelle diverse sedi;
- aggiornamento periodico del DVR in tutti gli elaborati che lo compongono e piu' in particolare:

Documento	Ultima emissione
Documento di Valutazione dei Rischi Generale (DVR)	03/2023
Valutazione Rischio Rumore	04/2023
Valutazione Rischio Vibrazioni	04/2023
Valutazione Rischio Campi Elettromagnetici (CEM)	04/2023
Valutazione Rischio Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)	04/2023
Valutazione Rischio Stress	04/2023
Valutazione Rischio Cantieri Stradali	01/2023
Valutazione Rischio Gestanti, Puerpere o in allattamento	12/2010
Valutazione Rischio Chimico	10/2019
Valutazione Rischio Incendio (VRI)	01/2008
Piano di Emergenza Interno (PEI)	01/2008
Planimetrie di Emergenza	11/2006

- collaborazione con il datore di lavoro e con gli altri soggetti previsti dalle disposizioni legislative o indicate dal presente contratto, per la progettazione, per quanto di competenza, degli interventi e formulazione delle esigenze di intervento preventivo alla luce delle vigenti normative e delle specifiche esigenze dell'ambiente di lavoro;
- collaborazione alle azioni di informazione e formazione del personale, programmando e coordinando i momenti di formazione con l'Ente;
- tenuta dello scadenario della formazione dei lavoratori in merito alla salute e sicurezza sul lavoro e comunicazione periodica delle necessità formative;
- collaborazione con il medico competente e con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- esame della documentazione esistente presso l'Ufficio Personale, e vigilanza sulla conservazione della stessa, segnalando le certificazioni in scadenza;
- effettuazione di sopralluoghi nelle diverse sedi, ogni qualvolta il datore di lavoro lo ritenga opportuno e secondo quanto previsto dalla norma e di seguito convenuto:
 - entro ogni annualità in numero di giornate funzionali al fabbisogno operativo;
 - in funzione delle necessità emergenti,
 - congiuntamente alla visita del medico competente, agli ambienti di lavoro; con suggerimenti e indicazioni sulle problematiche emergenti;
- fornitura, ai lavoratori delle informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/2008;
- controllo e segnalazione delle varie autorizzazioni burocratiche legate alla sicurezza e interfaccia con gli organismi competenti al fine di adempiere alle prescrizioni impartite;
- organizzazione dei programmi di informazione e formazione dei dipendenti sui rischi, sui modi di prevenirli e sui comportamenti da tenere;
- gestione del servizio di prevenzione e protezione e coordinamento delle relative attività, con elaborazione della documentazione richiesta dall'evoluzione della normativa;
- implementazione e controllo degli interventi resi necessari dalle innovazioni strutturali e organizzative "in process";
- svolgimento, comunque, di tutti i compiti e le funzioni previste, per la figura ed il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dal D.lgs. 81/2008 cui, pertanto, si fa riferimento per tutto quanto anche non specificato;
- assicurare la necessaria consulenza tecnica al datore di lavoro e ai dirigenti cui fa capo la responsabilità organizzativa e decisionale di spesa per i doveri di tutela della salute dei dipendenti;
- comunicare tempestivamente le evoluzioni normative in materia di sicurezza del lavoro ed indicare le misure di attuazione delle stesse, nonché la relativa programmazione;

- mettere in atto ogni intervento urgente o misura indifferibile, anche di natura organizzativa, atta ad impedire che possano in ogni caso verificarsi danni;
- attività di gestione, controllo e miglioramento della sicurezza o rapporti con Enti competenti;
- assistenza telefonica in caso di richieste dell'Ente;
- rispetto dell'obbligo della riservatezza in ordine ai dati di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI IL SERVIZIO TECNICO

1. Il committente/responsabile dei lavori si impegna a fornire all'inizio del servizio tecnico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento del servizio medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in esso richiamate, la Ditta si impegna a espletare il servizio tecnico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna, al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
3. La Ditta è obbligata, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente, comunque per iscritto almeno, sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dei Dirigenti
4. La Ditta per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente servizio tecnico, deve accedere nelle strutture senza arrecare disservizio alla stessa e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti.
5. La Ditta eseguirà il servizio tecnico affidato secondo le scelte operative ed impiegando i mezzi che lo stesso riterrà più opportuni, restando a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione del committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

Art. 4 Requisiti di partecipazione

La persona individuata come RSPP deve essere abilitata a svolgere il ruolo di RSPP (art. 32 D. Lgs 81/2008 e s.m.i)

L'operatore economico deve avere la propria sede operativa entro 50 KM dalla sede della Provincia, sita in Corso Garibaldi 59 a Reggio Emilia.

Occorre essere iscritti a SATER in quanto il contratto con la ditta che avrà offerto il preventivo più congruo verrà formalizzato sulla piattaforma medesima.

ART. 5 – ATTIVITA' DI COLLABORATORI O CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di tecnici di fiducia da lui nominati. Questi ultimi collaboreranno con il Professionista nel verificare che le prestazioni da eseguire siano svolte regolarmente in conformità delle normative e prescrizioni vigenti. Potranno inoltre anche firmare elaborati e documenti, ma solo congiuntamente al Professionista incaricato. I collaboratori rispondono quindi della loro attività al Professionista, il quale provvederà direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

ART. 6 - DURATA, TEMPI ED ULTERIORI MODALITA' DELLE PRESTAZIONI

Il servizio tecnico, come sopra definito, viene conferito con effetto a decorrere dalla data di affidamento del servizio.

Il contratto avrà validità tre anni dalla data di affidamento, con possibilità di rinnovo per altri tre, e dovrà essere espletato nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e in particolare dell'art. 33 che indica i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

ART. 7 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

I Dirigenti della Provincia hanno il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate al Professionista. Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento, verrà data formale comunicazione, via PEC, con l'indicazione analitica degli stessi. Il Professionista dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni. Al Professionista possono essere applicate penali da € 30,00 a € 500,00, a discrezione dei Dirigenti, nel caso che vengano riscontrate inadempienze allo svolgimento dell'incarico affidato oppure nel caso che non risponda entro il termine di cui al presente articolo in caso di evidenziazione di inadempimenti.

La Provincia può recedere dal contratto, senza bisogno di motivazioni, nel caso che al Professionista vengano addebitate penali per un ammontare di € 1.000,00. Qualora la Provincia intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non imputabili al Professionista, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato.

ART. 8 - COMPENSI PROFESSIONALI E AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE

L'onorario e le spese per il servizio tecnico in oggetto vengono complessivamente e forfaitariamente fissati nell'importo complessivo netto di € 13.500,00 corrispondenti a netti annui pari a € 4.500,00.

Il valore stimato del contratto, comprensivo anche della possibilità di incrementarlo fino al 30% delle prestazioni previste, sia per il periodo iniziale che per l'eventuale rinnovo, è pari a euro 35.100,00.

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'art. 2233, 2° comma, del Codice Civile.
2. L'importo di cui al comma 1, comprensivo di onorari e spese, tiene conto delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento del servizio.
3. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere solo maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, se presente, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
4. Il committente è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni il professionista incaricato intenda o debba avvalersi.

L'appalto verrà aggiudicato con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a) della legge 120/2020, modificato dall'art. 51 della legge 108/2021, e i preventivi pervenuti verranno valutati sia sotto l'aspetto qualitativo che sotto quello economico.

I partecipanti dovranno pertanto produrre una relazione tecnica della durata massima di 6 facciate (3 pagine) in carattere Arial 12 nella quale indicano le modalità con le quali intendono svolgere l'appalto, le risorse che intendono utilizzare, nonché il ribasso che intendono applicare all'importo triennale sopra indicato.

ART. 9 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

Il compenso professionale relativo alle attività in esame, sarà liquidato con fatture semestrali ed entro il termine della prestazione dovrà essere consegnata tutta la documentazione prevista e/o richiesta. La Provincia provvederà al pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da emettersi successivamente alla regolare esecuzione della prestazione medesima, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa. Nel caso in cui il professionista dichiari di avere dei dipendenti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni da liquidare, sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in

sede di liquidazione finale. Inoltre, per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: BANCA - c/c con Cod. IBAN:, intestato a, con sede a, in Via - C.F. e P.IVA

Il professionista/Ditta dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti:.....

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG).

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

ART. 10 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

1. Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.
2. Il professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, rilasciata dalla _____, agenzia di _____, numero _____ in data _____, con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni; tale polizza è prestata per un massimale unico complessivo di € 1.000.000,00.
3. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il professionista costituisce una cauzione definitiva di € a norma di legge (10% sul valore netto contrattuale, con le eventuali maggiorazioni ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016), mediante polizza fideiussoria n. rilasciata in data da l..... Agenzia di
4. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato da parte della Ditta il committente potrà rivalersi sulla Ditta per i danni o le sanzioni patite.

ART. 11 - DIRITTI D'AUTORE

Gli atti prodotti dalla Ditta resteranno di proprietà della Provincia.

ART.12- RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta/professionista non può recedere dal contratto.

Nel caso che la Ditta/professionista non consegni le verifiche richieste entro i 30 giorni successivi alle scadenze di cui al precedente articolo 4, la Provincia avrà facoltà di risolvere il contratto.

Nel caso che la Provincia eserciti la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del precedente comma 2, il professionista dovrà corrispondere una penale di € 2.000,000.

La Ditta/professionista con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con decreto presidenziale n. 116/2021. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento.

Il professionista si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Il sub appalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice dei Contratti Non è consentito all'affidatario cedere il contratto ad altra Ditta o ad altro professionista, pena la nullità dell'atto stesso.

ART. 14 – NORME DI SICUREZZA

Nell'espletamento della prestazione tecnica dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro."

ART. 15 - SPESE DI CONTRATTO

Il contratto verrà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Tutte le eventuali spese inerenti, conseguenti e comunque derivanti dalla stipulazione del presente contratto, sono a carico della Ditta/professionista.

ART. 16 - DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione d'opera, di cui al presente progetto, si configura a tutti gli effetti come rapporto stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.